



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Le fatture tardive**
- **L'utilizzo del credito del saldo Iva**
- **Bollo sulle fatture elettroniche – le nuove modalità di assolvimento – seconda parte**
- **Conversione in legge del decreto Milleproroghe**
- **L'e-commerce nella dichiarazione Iva 2022**

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



7

### Il Giudice ha sentenziato



11

|  |    |
|--|----|
| .....  | 11 |
| In breve.....  | 14 |
| Le fatture tardive .....   | 14 |
| L'utilizzo del credito del saldo Iva .....   | 16 |
| L'Approfondimento – 1 .....  | 18 |
| Bollo sulle fatture elettroniche – le nuove modalità di assolvimento – seconda parte ..... | 18 |
| L'Approfondimento – 2 .....  | 27 |
| Conversione in legge del decreto Milleproroghe .....                                       | 27 |
| L'Approfondimento – 3 .....  | 42 |
| L'e-commerce nella dichiarazione Iva 2022.....   | 42 |

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.IT

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Bonus edilizi e responsabilità dei professionisti</b></p> | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>14.03.2022</p>                                     | <p>In base a quanto sostenuto dagli intermediari assicurativi, anche considerando le modifiche normative, si ritengono valide 3 formule: la polizza per singolo progetto, con massimale pari al valore dell'asseverazione; la Rc professionale ordinaria (dotata dei requisiti richiesti dal D.L. 34/2020) oppure la Rc professionale dedicata alla sola attività di "attestazione e asseverazione".</p>   |
| <p><b>Emendamenti al decreto Sostegni-ter</b></p>               | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>15.03.2022<br/><br/>ITALIA OGGI<br/>15.03.2022</p> | <p>La legge di conversione del decreto Sostegni-ter, potrebbe subire i seguenti emendamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rimessione in termini per adempiere a chi ha piani di dilazione in seguito all'adesione alla rottamazione-ter e saldo e stralcio;</li> <li>• la proroga al 30.04.2022 del termine per comunicare la cessione dei crediti e, quindi, lo slittamento al 30.05.2022 della messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• la possibilità di utilizzare il bonus terme fino al 30.06.2022;</li> <li>• l'allungamento dei tempi per pagare ritenute e Iva per le attività chiuse dai lockdown, come discoteche e sale da ballo; la sospensione riguarda il pagamento dell'Iva e delle ritenute per il primo trimestre 2022. Le somme sospese dovranno essere versate entro il 16.10.2022.</li> </ul> |
| <p><b>Cessione dei crediti da Bonus edilizi</b></p>             | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>15.03.2022</p>                                     | <p>Il soggetto che entro il 07.04 non riesce a perfezionare la cessione del credito 2021 a terzi, potrebbe recuperare in dichiarazione dei redditi 1/5 o 1/10 della detrazione (sempre che ci sia capienza d'imposta), e successivamente cedere il restante credito.</p>   |

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <p><b>Comunicazione cessione dei crediti per bonus edilizi al 29.04.22</b></p> | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>16.03.2022</p> | <p>La legge di conversione del Decreto Sostegni-ter dovrebbe prevedere la proroga al 29.04.2022 del termine per l'invio delle comunicazioni relative alla cessione dei crediti.</p>  |
| <p><b>Rottamazione-ter e saldo e stralcio</b></p>                              | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>16.03.2022</p> | <p>Con un emendamento al Decreto Sostegni-ter, è stata prevista la rimessione nei termini, per i debitori decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio che hanno saltato i pagamenti delle rate 2020, 2021 e 2022. Il nuovo calendario prevede la scadenza del 30.04.2022 per le rate scadute relative al 2020, il 31.07.2022 per quelle scadute relative al 201 e il 30-11-2022 per quelle scadute relative al 2022.</p>  |
| <p><b>Sospensione ammortamenti e rivalutazione beni immateriali</b></p>        | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>16.03.2022</p> | <p>Con l'emendamento presentato in sede di conversione in legge del D.L. 4/2022 è stato eliminato il richiamo all'esercizio successivo al 2020 ed è stato previsto in modo diretto nel 1° periodo del c. 7-bis, la possibilità di sospendere gli ammortamenti ai fini civilistici per gli esercizi in corso sia al 31.12.2021 sia al 31.12.2022.</p>   |
| <p><b>Aiuti di Stato nel modello Redditi 2022</b></p>                          | <p>ITALIA OGGI<br/>16.03.2022</p>    | <p>Le istruzioni al modello Redditi 2022 precisano che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2021) devono compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1 l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato", a condizione che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore) non siano stati già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 D.M. 11.12.2021.</p> |
| <p><b>Bonus edilizi e prezzari</b></p>   | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>17.03.2022</p> | <p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Transizione ecologica che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.</p>  |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <p>Possibile la revoca in bilancio di marchi e avviamenti rivalutati</p> | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>17.03.2022</p> | <p>L'emendamento inserito durante l'esame in commissione al Senato nel decreto Sostegni-ter dovrebbe consentire alle imprese di revocare ai fini civilistici la rivalutazione di marchi e avviamenti.</p>   |
| <p>Validità prorogata per il bonus terme</p>                             | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>18.03.2022</p> | <p>È stata approvata dal Senato la legge di conversione del decreto Sostegni-ter che ora passa alla Camera. È possibile che il bonus terme venga prorogato fino al 30.06.2022.</p>  |
| <p>Bonus alberghi anche per le case mobili</p>                           | <p>IL SOLE 24 ORE<br/>18.03.2022</p> | <p>Grazie alla legge di conversione del decreto Sostegni-ter, anche le case mobili possono beneficiare del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, introdotti dal D.L. 152/2021.</p>  |
| <p>Bozza decreto legge sul caro energia</p>                              | <p>ITALIA OGGI<br/>19.03.2022</p>    | <p>Le imprese potranno rateizzare gli importi, fino a un massimo di 24 rate per gli importi dovuti per i mesi di maggio e giugno 2022. Le aziende potranno anche cedere gratuitamente ai loro dipendenti buoni benzina fino a 200 euro a lavoratore per l'acquisto di carburanti. Questi titoli d'acquisto non concorreranno alla formazione del reddito. Dovrebbe essere previsto anche un credito d'imposta a sostegno delle attività economiche: un primo bonus è per l'acquisto di energia elettrica da utilizzare tra aprile e giugno; un secondo bonus è per le imprese che comprano gas.</p> |
| <p>Superbonus 110%</p>   | <p>ITALIA OGGI<br/>19.03.2022</p>    | <p>L'Agenzia delle Entrate concede 3 ulteriori trasferimenti ai crediti oggetto di opzione di cessione o sconto in fattura entro il 16.02.2022 (nel periodo c.d. transitorio). Questo è quanto emerge dalle faq pubblicate il 17.03.2022.</p>   |
| <p>Cancellazione Irap non retroattiva</p>                                | <p>ITALIA OGGI<br/>19.03.2022</p>    | <p>Il Ministero dell'economia, rispetto alla previsione contenuta nel c. 8 dalla legge di Bilancio 2022, ha chiarito che la cancellazione dell'Irap per gli imprenditori e i professionisti, non opera retroattivamente sui contenziosi pendenti.</p>   |

## L'Agenzia interpreta



|  |  |   |
|--|--|---|
| Rivalutazione alberghi e terme                     | CIRCOLARE<br>N. 6/E/2022               | L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che la norma disciplinata dall'art. 6-bis D.L. 23/2020 è fruibile anche nel bilancio 2021 dalle imprese appartenenti al comparto agevolato.   |
| Trasporti internazionali ai fini Iva               | CIRCOLARE<br>N. 5/E/2022               | L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che il regime della non imponibilità non è applicabile ad una prestazione di servizi relativa ad un'operazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano direttamente forniti al mittente o al destinatario di detti beni.   |
| Riallineamento fiscale per la lista clienti        | INTERPELLO<br>N. 112<br>DEL 14.03.2022 | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il riallineamento del valore fiscale può essere applicato anche alla lista clienti. Occorre però che essa sia tutelata giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui il riallineamento è posto in essere  |
| Consulenza finanziaria unionale e detrazione Iva   | INTERPELLO<br>N. 104<br>DEL 14.03.2022 | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che le prestazioni di consulenza, rese dalla società italiana a una società con sede in un altro Stato membro, oggettivamente rientranti tra i servizi di gestione di fondi comuni d'investimento, non sono assoggettate all'Iva in quanto carenti del requisito della territorialità e, di conseguenza, non consentono la detrazione a monte, poiché se dovessero considerarsi territoriali sarebbero comunque esenti dall'imposta. |
| Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali | INTERPELLO<br>N. 107<br>DEL 14.03.2022 | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'acquisto di beni strumentali nuovi 4.0 in esecuzione di contratti che nel tempo prevedono distinte fasi di prenotazione, consegna e montaggio/messa in funzione del bene, consente di beneficiare del credito d'imposta.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Riallineamento terreni e fabbricati             | INTERPELLO<br>N. 106 – 108 -<br>109<br>DEL 14.03.2022 | L’Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha chiarito che dal punto di vista fiscale l’imputazione della rivalutazione/riallineamento alle componenti dei terreni e dei fabbricati segue la corretta impostazione contabile.   |
| Codici tributo per cessione e sconto in fattura | RISOLUZIONE<br>N. 12/E/2022                           | L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura.   |
| Nuovi codici tributo                            | RISOLUZIONE<br>N. 11/E/2022                           | L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per le farmacie per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina.  |
| Scissione e riporto delle perdite               | INTERPELLO<br>N. 111<br>DEL 14.03.2022                | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che se la società beneficiaria è costituita contestualmente e per effetto dell’operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla società scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria. |
| Rettifica Pex rilevante ai fini Irap            | INTERPELLO<br>N. 110<br>DEL 14.03.2022                | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito istruzioni in merito al trattamento fiscale della rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione rientrante nel regime Pex.   |
| Deduzione Irap e inerENZA                       | INTERPELLO<br>N. 115<br>DEL 14.03.2022                | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, ai fini Irap, l’inerENZA si basa sulla corretta imputazione a conto economico della spesa sostenuta ma, in tutti i casi in cui il Tuir prevede regole di parziale deducibilità, è possibile assicurarsi la deduzione scegliendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando tali limitazioni.               |
| Opzioni out e passaggio ai bilanci las          | INTERPELLO<br>N. 114<br>DEL 14.03.2022                | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’impresa che passa dal bilancio Oic a quello las, non può beneficiare del riallineamento ex art. 15, c.   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 8 D.L. 185/2008 delle opzioni put, se non iscritte nel precedente bilancio Oic e queste non determinano nemmeno la deducibilità di componenti negative.   |
| Pro-rata Iva e sconto in fattura per superbonus                | INTERPELLO<br>N. 118<br>DEL 14.03.2022 | L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni attive imponibili ed esenti che non possono, quindi, conoscere il pro-rata annuale definitivo, l'eventuale opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura deve essere effettuata al netto dell'Iva, riservandosi di effettuare successivamente la detrazione dell'imposta sui redditi con il superbonus, solo dopo aver conosciuto la percentuale definitiva di pro-rata. |
| Proroga comunicazione amministratori di condominio             | PROVVEDIMENTO<br>N. 83833/2022         | L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha prorogato al 7.04.2022 il termine per l'invio delle comunicazioni, ad opera degli amministratori di condominio, sui dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l'arredo di parti comuni dell'edificio ristrutturato.  |
| Procedura Docfa per rettifica rendita catastali degli immobili | CIRCOLARE<br>N. 7/E/2022               | L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, vuole operare una riforma della procedura Docfa al fine di sintetizzare, con un riordino sistematico, le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale, alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.  |
| Nuovi dati da comunicare per le locazioni brevi                | PROVVEDIMENTO<br>N. 86984/2022         | L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha modificato le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, dovranno comunicare i dati relativi ai contratti di locazione breve. Nello specifico, è necessario comunicare, già dall'adempimento di fine giugno 2022, anche l'anno di riferimento della locazione e, dal 2023, i dati catastali dell'immobile.   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Regime lavoratori impatriati escluso per il distacco | INTERPELLO<br>N. 119<br>DEL 14.03.2022         | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il godimento del regime speciale per i lavoratori impatriati non spetta a quei contribuenti che rientrano in Italia in presenza del medesimo contratto presso lo stesso datore di lavoro.   |
| Bonus prima casa con abitazione inidonea             | PRINCIPIO DI DIRITTO<br>N. 1<br>DEL 17.03.2022 | L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, permette al contribuente già beneficiario dell’agevolazione prima casa l’acquisto di una seconda abitazione, sempre accedendo al beneficio fiscale, in presenza di un’oggettiva e assoluta inidoneità del primo immobile, dichiarato inagibile dall’autorità competente in maniera indipendente dalla volontà del richiedente. |
| Separazione delle attività per un fondo immobiliare  | INTERPELLO<br>N. 123<br>DEL 14.03.2022         | L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per un fondo immobiliare è possibile separare le attività non solo con riferimento alle locazioni abitative e strumentali, ma anche relativamente agli immobili assoggettati a sviluppo e riqualificazione.  |
| Credito d’imposta per manifesti pubblicitari         | PROVVEDIMENTO<br>DEL 18.03.2022                | L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha precisato che il tax credit per i manifesti pubblicitari introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, messo in difficoltà dall’emergenza sanitaria, è del 100%.  |

## Il Giudice ha sentenziato



|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| Donazione o successione di pluralità di immobili              | CORTE DI CASSAZIONE N. 6846/2021 | La Cassazione ha sancito che, se la legge consente che il valore imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di successione non sia rettificabile dall'Ufficio se dichiarato in misura pari o superiore al cosiddetto valore catastale, è necessario che, in presenza di una pluralità di beni immobili, sia evidenziato il valore di ciascuno.  |
| Accertamento con adesione e sequestro delle somme pagate      | CORTE DI CASSAZIONE N. 8564/2022 | La Cassazione ha stabilito che le somme corrisposte dal contribuente nei confronti dell'erario, a seguito di accertamento con adesione, devono essere scomutate dall'eventuale sequestro eseguito nel corso del procedimento penale avente ad oggetto la medesima violazione.   |
| Spiaggia privata costituisce pertinenza dell'immobile         | CORTE DI CASSAZIONE N. 6316/2022 | La Cassazione considera la spiaggia privata una pertinenza e che, pertanto, può fruire delle agevolazioni fiscali. Infatti, l'applicazione dell'imposta di registro agevolata del 2% si estende all'acquisto di pertinenze dell'immobile abitativo «prima casa» anche quando queste non sono classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che il bene stesso sia a servizio e ornamento dell'abitazione oggetto dell'acquisto. |
| Distinzione tra credito d'imposta inesistente e non spettante | CORTE DI CASSAZIONE N. 7615/2022 | La Cassazione afferma, come stabilito nelle precedenti sentenze 16.11.2021 nn. 34443, 34444 e 34445, che un credito d'imposta non può essere allo stesso tempo inesistente e non spettante, anche, e specialmente, ai fini dell'adozione delle misure cautelari.  |
| Evasione Iva e confisca beni dell'amministratore              | CORTE DI CASSAZIONE N. 6762/2022 | La Cassazione ha sancito che, anche nel caso in cui la società sia unipersonale, al reato di evasione Iva deve seguire la confisca sulle sole quote   |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
|   |                                  | dell'amministratore e non sull'intera azienda.  |
| Carente servizio di raccolta rifiuti e Tari                   | CORTE DI CASSAZIONE N. 5940/2022 | La Cassazione ha stabilito che, se il servizio non è svolto regolarmente o non è svolto affatto, i contribuenti possono pagare la Tari in misura ridotta.   |
| Reddito agrario sulla natura di impresa                       | CORTE DI CASSAZIONE N. 7447/2022 | La Cassazione ha sancito che, con riguardo al reddito agrario, la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale e non sul reddito effettivamente percepito (prevista dall'art. 32 D.P.R. 917/1986), riguarda sul piano soggettivo sia gli imprenditori individuali sia le società agricole, mentre sul piano oggettivo il limite è stabilito dal superamento dell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo (salvo l'esercizio dell'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito). |
| Esterovestizione ed elusione fiscale                          | CORTE DI CASSAZIONE N. 8297/2022 | La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente la localizzazione della sede di una società in un Paese con fiscalità più vantaggiosa per ritenere l'operazione come elusiva, poiché è necessario che sia ottenga un indebito vantaggio fiscale. L'esterovestizione infatti si verifica se all'estero si crea un artificio privo di sostanza economica.   |
| Estinzione della lite fiscale                                 | CORTE DI CASSAZIONE N. 8541/2022 | La Cassazione ha sancito che, per estinguere la lite fiscale, occorre che il contribuente chieda la rottamazione, saldi l'importo per intero e produca una rinuncia formale al giudizio.  |
| Autofattura tardiva come omesso versamento                    | CORTE DI CASSAZIONE N. 8283/2022 | La Cassazione ha precisato che l'emissione di un'autofattura tardiva comporta, in linea di principio, la sanzione per omesso versamento.  |
| Depenalizzato il mancato versamento dell'imposta di soggiorno | CORTE DI CASSAZIONE N. 9213/2022 | La Cassazione ha sancito che non segue più il reato di peculato al mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, anche per fatti precedenti il 19.05.2020.  |

---

Raddoppio dei  
termini per quadro  
RW retroattivo

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 8653/2022

La Cassazione consente di applicare in maniera retroattiva al 2009 il raddoppio dei termini per l'accertamento dei redditi evasi collegati all'omessa indicazione nel quadro RW delle attività estere detenute in Paesi black list, così come quelli per l'emissione dell'atto di contestazione relativo all'omessa compilazione del medesimo quadro RW.

---

Sanzionabile la  
mancata  
applicazione del  
reverse charge

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 8283/2022

La Cassazione ha sancito che il contribuente che non assolve l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile è punibile con le sanzioni, previste dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, per l'omesso o ritardato versamento del tributo.

---

## In breve

### **Le fatture tardive**

---

*Di Francesco Costa*

Sono trascorsi ormai più di tre anni dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati e le procedure che informatizzate che gestiscono il procedimento potrebbero e dovrebbero essere migliorate sotto alcuni aspetti. Il punto nodale è l'iter di trasmissione delle e-fatture e nello specifico la necessità di operare un riscontro in ordine all'esito della verifica del file XML generata dal Sistema di Interscambio.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, ha previsto che il Sistema di Interscambio effettua controlli del file o dei lotti di file, che nel caso di mancato superamento, comporta il recapito entro cinque giorni di una "ricevuta di scarto" al soggetto trasmittente. In questo caso la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche di cui al file scartato dal Sdl si considerano mai emesse. È quindi necessario, il monitoraggio dell'esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all'invio del documento.

Sono diversi i casi, in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al Sdl e annotate sul registro IVA delle vendite senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.

In questi casi, l'Agenzia delle Entrate, suggerisce di operare una "variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl". Potrebbe anche capitare che a causa di un ingente mole di documenti il cedente o il prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari, la fatturazione dello scarto delle fatture pur avendo fatto confluire la relativa IVA nelle liquidazioni di periodo.

Le violazioni in queste circostanze possono essere diverse. Innanzitutto, si deve riflettere al caso di fornitura di servizi. L'art. 6 del DPR 633/72, stabilisce che queste prestazioni si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o se antecedente a quello di emissione della fattura. Nel caso il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e quindi questi abbia proceduto al versamento dell'importo dovuto l'operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 471/97. Non

sarebbe punibile questo comportamento nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell'importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi previsti dall'art 6 DPR 633/72 nel quale tale operazione può dirsi effettuata.

C'è anche da considerare, che in entrambe le circostanze l'IVA è stata annotata nel registro delle vendite nella seconda ipotesi (operazione non effettuata) la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato nei fatti un anticipato versamento dell'imposta.

Su questo punto è da sottolineare che alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno assunto una posizione che poggia sul principio di effettività che pare ragionevole e condivisibile.

Bisogna considerare inizialmente che nel caso dell'esempio sopra riportato l'IVA sia stata annotata e che non ci sia stato danno per l'Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini) come stabilito dall'art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97.

Va inoltre aggiunto che sempre assumendo che l'imposta sia stata anticipata e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione IVA potrebbe essere punita con la sola sanzione relativi alla LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 c. 2-ter del D.Lgs. 471/97) o eventualmente con quella per la presentazione di dichiarazione IVA infedele di cui all'art. 8 del D.Lgs. 471/97 da 500 a 2.000 euro. In questo modo gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, fanno prevalere la sostanza sulla forma fissando il concetto che le liquidazioni IVA effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

In aggiunta le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, attendendo la determinazione delle stesse da parte dell'Ufficio, mediante applicazione del c.d. "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del medesimo decreto.

Infine, resta consigliabile per gli operatori che fossero sprovvisti, di dotarsi di software disponibili sul mercato in grado di monitorare l'esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.

## L'utilizzo del credito del saldo Iva

di Alberto De Stefani

Nella dichiarazione annuale Iva 2022, al rigo VL39, deve essere indicato il saldo Iva a credito 2021 che si ricava dalla differenza tra la somma degli importi dei crediti e la somma degli importi dei debiti. In sostanza, nel rigo VL39 deve essere indicato il risultato che emerge dalla differenza tra il rigo VL33 e il rigo VL37.

Dopodiché, la differenza va indicata anche nel rigo VX2 e va ripartito tra i seguenti rigi:

- rigo VX4, se l'importo viene chiesto a rimborso;
- rigo VX5, se l'importo viene usato in detrazione o in compensazione;
- rigo VX6, nell'ipotesi di cessione del credito da parte di soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.

Con riguardo all'importo indicato nel rigo VX5 (riporto in detrazione o in compensazione), occorre distinguere tra compensazione verticale e orizzontale. La compensazione verticale si verifica quando si utilizza il credito Iva per pagare altra Iva che risulta dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2022 (compensazione interna), mentre la compensazione orizzontale si verifica quando il credito Iva viene utilizzato per pagare altri tributi (compensazione esterna).

È bene ricordare che l'utilizzo in compensazione, verticale o orizzontale, incontra una serie di limitazioni sulla base dell'ammontare che il contribuente intende destinare a detta compensazione.

Nello specifico, è possibile utilizzare il credito già dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito è maturato, se l'importo è inferiore a 5.000 euro. Se invece l'importo supera i 5.000 euro, è possibile procedere con la compensazione orizzontale dopo 10 giorni dal momento in cui la dichiarazione viene presentata e dopo l'apposizione del visto di conformità o alla sottoscrizione da parte dell'organo incaricato al controllo contabile, se presente. Nel caso delle imprese start-up innovative, l'importo è elevato a 50.000 euro.

Nel caso in cui si è esonerati dall'apporre il visto di conformità, è necessario segnalare tale esonero nella casella "*Esonero dall'apposizione del visto di conformità*", all'interno del frontespizio.

I soggetti esonerati dall'apporre il visto di conformità, sotto il limite di 50.000 euro, sono i contribuenti Isa che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, con riferimento al 2020, o 8,5 come media semplice degli anni 2019 e 2020.

# L'Approfondimento – 1

## Bollo sulle fatture elettroniche – le nuove modalità di assolvimento – seconda parte

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Riprendiamo l'analisi delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche iniziata la scorsa settimana.

Dopo aver brevemente individuato a quali fatture cartacee, ed elettroniche occorre applicare l'imposta di bollo e dopo aver introdotto la nuova metodologia ex art. 12-novies del DL n. 34/2019, così come modificato dal D.M. 4.12.2020, di seguito ci occuperemo:

- di illustrare le caratteristiche degli **Elenchi A e B** messi a disposizione trimestralmente dall'Agenzia delle Entrate;
- dell'iter da seguire per modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate;
- delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo;
- delle comunicazioni relative all'omesso, insufficiente o ritardato pagamento;
- delle sanzioni applicabili al contribuente.

### ELENCO A (NON MODIFICABILE)

Nell'**Elenco A** sono ricomprese tutte le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse nei confronti dei privati e delle P.A., per le quali l'imposta di bollo è stata correttamente assolta dal cedente/prestatore.

Operativamente l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene valorizzando con la parola "**SI**" il campo "**Bollo virtuale**", presente all'interno del file con estensione **".xml"** contenente la fattura elettronica emessa.

A tal riguardo, nella "**Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**" l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "**Il contenuto del campo "Importo bollo" (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione**

**dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro".**

Sempre nella citata "**Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**" in merito alle autofatture l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che "**le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente**".

Ricordiamo, infine, che l'**Elenco A**:

- non è modificabile dal contribuente o dal suo intermediario delegato;
- è presente all'interno del portale "**Fatture e corrispettivi**".

#### **ELENCO B (MODIFICABILE)**

Nell'**Elenco B** sono ricomprese tutte le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse nei confronti dei privati (soggetti IVA e consumatori finali) e delle P.A., per le quali l'imposta di bollo non è stata indicata dal cedente/prestatore, ma per le quali vige, invece, l'obbligo di assolvimento.

In buona sostanza, trattasi delle fatture che soddisfano i seguenti requisiti:

- il totale di ogni fattura è superiore a € 77,47. A tal fine sono presi in considerazione tutti gli importi riportati nei campi:
  - ✓ "**Prezzo totale**" (2.2.1.11) del file **".xml"** della fattura ordinaria;
  - ✓ "**Importo**" (2.2.2) del file **".xml"** della fattura semplificata;
- il campo "**Natura**" è stato valorizzato con uno dei codici seguenti:
  - ✓ **N2.1** e **N2.2** (operazioni non soggette a IVA);
  - ✓ **N3.5** e **N3.6** (operazioni non imponibili IVA);
  - ✓ **N4** (operazioni esenti IVA);
- nella fattura non è stata riportata la codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. La specifica in questione deve, infatti, essere riportata per quelle operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per

specifica disposizione normativa. Al fine di segnalare questa circostanza, l'Agenzia delle Entrate richiede di indicare nel campo "**Tipo dato**" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "**Altri dati gestionali**" uno dei seguenti valori:

- ✓ "**NB1**", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
- ✓ "**NB2**", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- ✓ "**NB3**", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sempre in merito alla codifica in oggetto si ricorda che il blocco "**Altri dati gestionali**" è presente solo nel tracciato record della fattura ordinaria. Per queste ragioni, i soggetti che devono indicare il non assoggettamento all'imposta di bollo di una o più fatture devono obbligatoriamente emettere una fattura ordinaria.

Non devono essere inserite, invece, nell'**Elenco B** le fatture elettroniche emesse da soggetti che aderiscono a regimi speciali e che presentano uno dei seguenti codici:

- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972;
- TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del Dlgs n. 331/1993).

Nell'**Elenco B** l'Agenzia delle Entrate non include nemmeno le fatture elettroniche nelle quali il campo "**Regime fiscale**" riporta uno dei seguenti valori:

- RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
- RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
- RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);

- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n.

640/1972 (art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972);

RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR n. 633/1972).

Nell'**Elenco B** non sono altresì presenti le operazioni escluse dall'IVA a norma dell'art. 15 del DPR n. 633/1972. Tale esclusione sembra confermare, però, l'estensione dell'imposta di bollo a queste operazioni<sup>1</sup>.

In merito alle autofatture nella "**Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**" l'Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che "**le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente**".

Analogamente all'**Elenco A**, l'**Elenco B** viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale "**Fatture e corrispettivi**", ma diversamente dall'**Elenco A**, l'**Elenco B** può essere modificato dall'utente.

#### LE MODIFICHE DEI DATI PROPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli **Elenchi A** e **B** sono messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**" entro "**il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre**". Entro lo stesso termine gli elenchi sono disponibili anche per l'intermediario delegato.

Premesso ciò, osserviamo che il contribuente, direttamente o tramite il proprio intermediario delegato, può modificare l'**Elenco B** entro "**l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre**", eccezion fatta per il secondo trimestre, periodo per il quale la modifica può essere eseguita entro il 10.9. In particolare, la modifica deve essere effettuata:

<sup>1</sup> A favore di questa tesi si era già pronunciato il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 184-2019/T.

- indicando quali fatture, tra quelle selezionate devono essere eliminate, perché non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo;
- inserendo le fatture elettroniche che non sono presenti in nessuno dei due elenchi, ma che devono essere assoggettate all'imposta di bollo.

Sempre in merito all'**Elenco B** evidenziamo, inoltre, che in questo elenco possono essere aggiunte solo le fatture elettroniche da assoggettare all'imposta di bollo che:

- transitano attraverso Sistema di Interscambio e sono elaborate senza scarto. Più precisamente, trattasi di quelle fatture per le quali il sistema ha prodotto la "**ricevuta di consegna**" o la "**ricevuta di impossibilità di recapito**";
- sono state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- sulla base dei criteri già esposti si riferiscono al trimestre in oggetto e non al trimestre precedente o successivo.

Da un punto di vista operativo, come riportato nella "**Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**" rileviamo, poi, che le modifiche effettuate dal contribuente o dal suo intermediario delegato possono essere eseguite:

- ***"in modalità "puntuale", attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B;***
- ***in modalità "massiva", procedendo, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l'Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all'utente l'esito dell'elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il download dell'elenco B avviene in più file .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o anche caricare con un unico file .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all'elenco B."***

Segnaliamo, infine, che:

- entro i termini stabiliti è possibile variare più volte l'**Elenco B**, ma solo l'ultima modifica operata "**è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare**"
- non possono essere eseguite modifiche oltre la data di effettuazione del pagamento;
- in assenza di variazioni i dati comunicati dall'Ufficio s'intendono accettati dal contribuente;
- una volta terminato il periodo utile per modificare l'**Elenco B**, tutte le fatture elettroniche presenti in questo elenco riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica, consultabile nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**". Si fa presente, inoltre, che:
  - ✓ l'informazione in questione può essere visualizzata sia dal contribuente, che dal suo intermediario sempre nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**";
  - ✓ se il contribuente lo ritiene necessario può farsi rilasciare l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in formato pdf/a per una specifica fattura.

#### LE REGOLE DA SEGUIRE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Entro "**il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**", l'Agenzia delle Entrate con modalità telematica comunica al cedente/prestatore o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il Sdl in ciascun trimestre solare. Ammontare complessivo che viene calcolato tenendo conto:

- delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- delle integrazioni eventualmente operate dal contribuente.

Come già evidenziato, il termine in questione è prorogato al 20.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il Sdl.

Premesso ciò, osserviamo che il pagamento può essere effettuato tramite delega F24, ovvero attraverso l'apposito servizio presente sull'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**". Il contribuente che opta per questa seconda possibilità esegue il

pagamento utilizzando l'apposita funzionalità web del portale "**Fatture e corrispettivi**", che richiede di indicare l'IBAN di un conto corrente intestato allo stesso contribuente.

Tramite la procedura web il contribuente:

- può agevolmente verificare i pagamenti eseguiti nei vari trimestri e consultare le rispettive ricevute di elaborazione;
- se in ritardo con il pagamento dell'imposta di bollo per un trimestre può regolarizzare la propria posizione versando, oltre all'importo dovuto, le sanzioni e gli interessi che vengono calcolati automaticamente dal sistema. La procedura web consente, infatti, di sanare le irregolarità, pagando le stesse sanzioni e gli stessi interessi applicati in caso di ravvedimento operoso.

Come si diceva, alternativamente alla procedura web il contribuente può scegliere di versare l'imposta di bollo dovuta nel trimestre con il modello F24, da presentarsi in modalità telematica. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Si ricorda, infine, che nella delega F24 i tributi vanno esposti nella sezione "**Erario**" avendo cura di riportare nel campo "**anno di riferimento**" l'anno in cui è ricompreso il trimestre per il quale si sta effettuando il pagamento.

#### **COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO**

In presenza di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo pec presente nell'elenco Ini-pec (Indice nazionale degli indirizzi pec).

Nella comunicazione in questione viene riportato l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo;

- la sanzione, di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 (ridotta a un terzo);
- gli interessi.

Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente o l'intermediario delegato, entro 30 giorni possono:

- chiarire la propria posizione, anche tramite i servizi online dell'Agenzia delle entrate;
- procedere al pagamento sulla base dei dati evidenziati nella comunicazione ricevuta.

Decorsi inutilmente 30 giorni il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.

#### LE SANZIONI APPLICABILI

In ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, si applica la sanzione ex art. 13, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 in base alla quale ***“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di congruaggio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”***.

Ebbene, il contribuente che riceve dall'Amministrazione Finanziaria la comunicazione di irregolarità può definire le pendenze riscontrate. A tal riguardo osserviamo che con la consulenza giuridica n. 14/2020 l'Ufficio ha chiarito che il contribuente può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni

dalla comunicazione resa dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso la riduzione di 1/3 della sanzione è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Si precisa, tuttavia, che l'istituto del ravvedimento operoso viene precluso al contribuente in caso di invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione con la quale viene constatata la violazione e vengono contestualmente comunicati: imposta, sanzione e relativi interessi.

Segnaliamo, inoltre, che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 472/1997, sono applicate nelle seguenti misure:

- 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 2 anni dall'omissione o dall'errore.

Come previsto dall'art. 1, comma 1108 della Legge 178/2020<sup>2</sup> ricordiamo, infine, che il cedente/prestatore rimane obbligato in solido al cessionario/committente per il pagamento dell'imposta di bollo anche in ipotesi di fattura emessa da un soggetto terzo per suo conto.

---

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 1108 della Legge n. 178/2020 afferma che: "Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto".

# L'Approfondimento – 2

## Conversione in legge del decreto Milleproroghe

---

di Gianfranco Costa

### PREMESSA

Il 24 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe).

Nel presente intervento si riportano le principali previsioni contenute nella versione finale del provvedimento.

### **Bilanci 2021**

All'articolo 3 sono contenute le modifiche inerenti la redazione del bilancio dell'esercizio 2021.

In primo luogo viene confermata l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

Attenzione, però, perché le modifiche sul bilancio non coinvolgono la disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l'allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine per la sua approvazione; conseguentemente rimane a 120 il termine di approvazione del bilancio del 2021

Per quanto riguarda le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:

- le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il

segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;

- le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Ricordiamo altresì che il comma 8-bis del D.L. 18/2020 ha previsto l'applicabilità delle norme appena delineate anche alle associazioni e alle fondazioni.

Altro intervento importante coinvolge la possibilità di sterilizzare perdite. Con il comma 1-ter, si interviene sull'art. 6, D.L. n. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31/12/2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 23/2020.

Praticamente, viene previsto che anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31/12/2021 non trovino applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo:

- gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le Spa) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le Srl) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;

- gli articoli 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies del Codice civile.

Pertanto, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono essere adottati i provvedimenti richiesti, quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria, è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, dunque, sarà l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti richiesti dalle disposizioni menzionate.

Attenzione, però, perché le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6, c. 4, D.L. 23/2020).

### **Sospensione ammortamenti**

Il comma 5-quinquiesdecies sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, c. 7-bis, D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, c. 711, legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che aveva previsto la facoltà di differire la quota di ammortamento di beni materiali ed immateriali, per i soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

La nuova disposizione consente, invece, a tutti i soggetti (che non adottano i principi contabili internazionali), indipendentemente dal comportamento adottato nel 2020, di sospendere anche nell'esercizio 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

### **Novità fiscali**

Vediamo ora di percorrere le modifiche apportate in ambito fiscale.

### Rateazione carichi ruolo

L'articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all'art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, prevede la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8/3/2020 (o del 21/2/2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata (attraverso l'apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate - Riscossione) entro il 30/4/2022. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal 1/1/2022. Non si darà luogo a rimborso delle somme già versate che restano definitivamente acquisite.

Va rammentato che, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1/1/2022, il beneficio della rateazione si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

### Sanatoria sanzioni certificazione unica

L'articolo 3, comma 5-bis, introduce una sanatoria sulle tardive o errate CU. Infatti, sono escluse dall'applicazione delle sanzioni previste al comma 6-quinquies dell'art. 4 del DPR n. 322/1998 (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti).

### Termini agevolazioni prima casa

Continuando con l'analisi dell'articolo e, vediamo che al comma 5-septies, è contemplata la proroga al 31/3/2022 della sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, e riferiti a:

- termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998.

#### Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo

Ancora all'articolo 3, comma 6-quater, viene previsto, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, la proroga al 31/7/2022 dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, delle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1/1/2022 e il 30/6/2022.

Entro il 16/9/2022 si dovrà provvedere al pagamento delle somme sospese in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

#### Recupero IVA fallimenti

L'articolo 3-bis è una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, del DL 73/2021, che, per le procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità per il cedente del bene o il prestatore del servizio di portare in detrazione l'IVA e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del

cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con la nuova disposizione si precisa che il predetto articolo 18 si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26/5/2021 compreso, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26/5/2021.

### Sanatoria dei versamenti IRAP

Con l'articolo 20-bis si posticipa al 30/6/2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (*Temporary Framework*).

### Agevolazioni

Vediamo ora di percorrere le novità che coinvolgono alcune agevolazioni.

#### Bonus psicologo

L'articolo 1-quater, comma 3, istituisce, con una dote complessiva di 10 milioni di euro, il cosiddetto bonus psicologo. Il contributo spetta dalle persone fisiche con ISEE non superiore a 50.000 euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.

### Fondo garanzia PMI

Con il comma 4-bis dell'articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia.

Con la nuova disposizione si prevede che:

- per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
- per i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

### Prestiti fino a 30.000 euro

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del D.L. 23/2020.

Al comma 4-ter dell'articolo 3 viene disposto che, per tali finanziamenti il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

### Bonus investimenti

Con l'articolo 3-quater, si proroga fino al 31/12/2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31/12/2021. Si tratta,

cioè, degli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo. Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2021 e completati entro il 31/12/2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021:

- per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i nuovi investimenti (ovvero gli investimenti non "prenotati" entro il 31/12/2021) effettuati nel 2022, invece, l'aliquota agevolativa è pari a:

- per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

#### Spese per visti e asseverazione

Con l'articolo 3-sexies viene chiarito che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese sostenute dal 12/11/2021 al 31/12/2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

### Incentivi per impianti a biogas

L'articolo 11, comma 5-septies, al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, proroga, dal 2021 al 2022, gli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

### Bonus cuochi professionisti

L'articolo 18-quater proroga al 31/12/2022 la validità del credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. da 117 a 123, L. 178/2020).

Si dispone inoltre che il beneficio si applica non più nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) ma del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

### Bonus terme

Con riferimento allo specifico settore del turismo, il comma 2 dell'articolo 12 integra l'articolo 29-bis, comma 1, DL 104/2020, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, disponendo che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

### Rimborsi viaggi

Con il comma 2-quater, sempre dell'articolo 12, si estende di 6 mesi, passando quindi a 30 mesi, dalla data di emissione, il periodo di validità dei voucher emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al rimborso) a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

### Contributi editoria

Con il comma 4-ter dell'articolo 14, comma 4-ter si slitta a 72 mesi (da 60) il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

### Aiuti di Stato

L'articolo 20 adegua il Regime Quadro predisposto dal DL 34/2020 per gli aiuti alle imprese da parte delle Regioni, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (*Temporary Framework*).

### **Terzo settore**

Vediamo ora gli interventi fatti per gli Enti no profit.

### Società di mutuo soccorso

L'articolo 9, comma 1, modifica l'articolo 43, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rinviando al 31/12/2022 il termine entro cui le società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti al 3/8/2017, data di entrata in vigore del Codice, possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.

Successivamente al 31/12/2022, le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a

devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso.

Le Società di mutuo soccorso che non optano per la trasformazione continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall'articolo 43 del Codice del Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 12411 del 16/11/2020).

### Fabbricerie

Premettendo che la Fabbriceria è una persona giuridica alla quale è devoluta l'amministrazione del patrimonio di una chiesa, che è destinata alla manutenzione dell'edificio e alle spese del culto. I commi 1-bis a 1-quater estendendo alle fabbricerie la disciplina che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e il D.lgs. n. 112/2017, relativo alle imprese sociali, stabiliscono per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

### 5 per mille

Il comma 6, sempre dell'articolo 9, prevede che esclusivamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22/11/2021 continueranno fino al 31/12/2022 ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23/7/2020 per gli enti del volontariato.

Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 117/2017, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/7/2020 entro il 31/10/2022.

### ASD

Con il comma 4-quater dell'articolo 14 si dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza Covid-19, la proroga fino al 31/12/2025 delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi.

### **Ulteriori disposizioni**

Concludiamo l'analisi dei contenuti del decreto "Milleproroghe" con le disposizioni diverse da quelle fiscali e civilistiche.

#### Liquidità delle imprese appaltatrici

L'articolo 3, comma 4, proroga al 31/12/2022 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l'importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto dal 20 al 30%.

#### Revisori legali

Il comma 5-terdecies dispone che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30/4/2022.

#### Contanti ed antiriciclaggio

Con il comma 6-septies, sempre dell'articolo 3, si modifica il comma 3-bis dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, riportando a 1.999 euro il limite all'uso del contante fino al 31/12/2022. Ricordiamo che è sanzionabile l'uso di contanti nelle singole operazioni a partire da 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia per incorrere nell'utilizzo improprio del denaro contante o dei mezzi di pagamento al portatore si ridurrà a 1.000 euro.

### Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico

L'articolo 3-quinquies conferma fino al 30/6/2022 le disposizioni, contenute nell'art. 9-ter, c. 4 e 5, D.L. n. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:

- consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;
- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

-

### Sanzioni per inosservanza obblighi informativi

L'articolo 3-septies proroga al 1/1/2023 l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 per l'inosservanza dell'obbligo a carico delle imprese di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo complessivo superiore a 10.000 euro ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

### Esami di abilitazione professionale

L'articolo 6, comma 4, conferma fino al 31/12/2022 le norme derogatorie che consentono lo svolgimento in forma semplificata degli esami di abilitazione per l'iscrizione all'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come farmacisti, veterinari, ecc., nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, possano essere svolti in modalità semplificata e che il tirocinio possa essere svolto a distanza.

### Professione forense

In tema di professione forense, all'articolo 8:

- il comma 4-bis riduce a 16 mesi la durata del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020;
- il comma 4-quater proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022.

### Lavoro e previdenza

In materia di lavoro e previdenza, all'articolo 9:

- il comma 5, intervenendo sull'art. 28, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, abroga la previsione che limitava la contribuzione in favore del Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che occupano mediamente fino a 15 dipendenti;
- il comma 8 estende l'operatività del Fondo Nuove Competenze al 2022;
- Il comma 8-bis, integrando l'art. 38, c. 2-bis, D.L. n. 73/2021, stanziava 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di non applicare ai lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga le riduzioni previste nei casi di terza e quarta proroga dei medesimi trattamenti.

### Etichettatura imballaggi

Per quanto attiene la normativa sull'etichettatura ambientale degli imballi, l'articolo 11, commi 1 e 2:

- rinvia al 31 dicembre 2022 la data di applicazione della disciplina;
- prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;
- demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

### Udienze tributarie

Il comma 3 dell'articolo 16 proroga fino al 30/4/2022 il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, che consente, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto, la disposizione proroga non solo le udienze a distanza ma anche le trattazioni con scambio di note scritte.

Come si è potuto vedere viviamo un continuo rimescolamento di scadenza che, alla fine, andranno a fomentare quel sistema tipicamente italiano di incertezza normativa.

# L'Approfondimento – 3

## L'e-commerce nella dichiarazione Iva 2022

---

di Alessandro Tatone

### PREMESSA

Come noto, con decorrenza 01/07/2021, sono entrate in vigore le nuove regole per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate a favore di non soggetti passivi Iva (“B2C”), introdotte con D. Lgs. 83/2021 (c.d. “Decreto IVA E-commerce”), di recepimento delle Direttive UE n. 2017/2455 e 2019/1995.

Il modello Iva 2022 contempla – inevitabilmente – tali nuove regole di territorialità Iva ed in particolare il quadro VO risulta essere quello deputato ad accoglierle. Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte.

### IL QUADRO NORMATIVO

Con il D.Lgs. n. 83/2021, di recepimento delle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995, il legislatore, modificando le fonti normative nazionali di riferimento (DPR 633/72 e D.L. 331/93), ha introdotto importanti novità in tema di e-commerce al fine di:

1. semplificare gli obblighi Iva nell'ambito delle transazioni e-commerce perfezionate in territorio transfrontaliero,
2. parificare il regime fiscale sul valore aggiunto fra gli operatori UE e le imprese non-UE.

Le nuove regole, in vigore dal 1° luglio scorso, intessano:

- ✓ le vendite a distanza intraUE di beni e quelle di beni importati da Stati extraUE;
- ✓ le vendite “domestiche” di beni da parte di soggetti non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi (consumatori privati), facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche (c.d. piattaforme web);
- ✓ le prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell'UE / stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo, a non soggetti passivi (consumatori finali).

Le novità in commento hanno condotto all'emanazione del nuovo articolo 38-bis, DL n. 331/93 contenente la definizione di vendite a distanza e la distinzione fra quelle relative a beni intraUE e a beni importati da Stati Extra-Ue.

Per vendite a distanza si intendono ora:

- ❖ le cessioni intraUE di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, destinati a soggetti non passivi, ivi inclusi quelli:
  1. che rientrano nell'art. 72 del DPR n. 633/1972,
  2. non tenuti ad applicare il regime degli acquisti intracomunitari,
- ❖ le cessioni di beni importati da:
  - a. paesi o territori extra-UE, ovvero le cessioni di beni spediti / trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto / spedizione dei beni,
  - b. uno Stato extraUE con arrivo della spedizione / trasporto in uno Stato UE, destinate a soggetti non passivi, nonché ai contribuenti rientranti nell'art. 72 DPR n. 633/72, o che non applicano il regime degli acquisti intracomunitari.

La norma in commento prevede inoltre che per le vendite facilitate da un'interfaccia elettronica di cui all'art. 2-bis del DPR n. 633/1972, il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall'interfaccia elettronica.

Per contro sono escluse dal nuovo regime le cessioni di:

- ❖ mezzi di trasporto nuovi;
- ❖ beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione, ovvero del trasporto.

Sempre in tema di vendite a distanza, è stata fornita una nuova versione dell'art. 40 DL 331/93 in virtù della quale, in deroga alla regola base della territorialità delle cessioni di beni mobili, con arrivo della spedizione / trasporto in Italia, ex art. 7-bis del DPR n. 633/1972, di cui si è detto in precedenza, sono considerate vendite a distanza rilevanti in Italia (intra-UE e di beni importati), quelle che prevedono quale luogo di arrivo delle merci il territorio nazionale.

La più grande novità introdotto dal richiamato DL 83/2021 sta però nell'introduzione, a valere su tutte le vendite di beni di cui trattasi ed a partire dal 1° luglio 2021, di un nuovo limite UE, "unico" per tutti i paesi e pari a 10.000 euro, che tiene conto anche delle prestazioni TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione e servizi elettronici) effettuate verso privati in altri Stati membri.

In pratica, entro detta soglia, le operazioni sono tassate nello Stato del fornitore - ovvero lo Stato membro di partenza, salvo opzione da parte del contribuente per l'imponibilità nello Stato membro di destinazione.

Diversamente, le operazioni di importo superiore sono territorialmente rilevanti nel Paese del cliente; ciò significa che l'operazione soggiacerà, in termini Iva, alle regole vigenti nello Stato di consumo in cui i beni sono stati spediti o trasportati.

Nel dettaglio:

| AMBITO   | DESCRIZIONE   |
|--|---|
| <p>Vendite a distanza di beni con partenza dall'Italia</p> | <p>Con la modifica della lett. b) co.1 art. 41 DL 331/93, le vendite a distanza intranet di beni spediti / trasportati con destinazione in un altro Stato UE, ora costituiscono cessioni non imponibili a meno che il cedente sia stabilito in Italia e, congiuntamente, si verifichino le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il cedente non è stabilito anche in un altro Stato UE;</li> <li>2. l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA delle prestazioni di "Servizi TTE" nei confronti di committenti non soggetti passivi, stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, ex art. 7-octies, comma 3, lett. b), DPR n. 633/72 e delle vendite a distanza intraUE di beni nell'UE, non abbia superato nell'anno precedente la soglia di € 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.</li> </ol> <p>In caso di superamento della soglia in corso d'anno, le operazioni concluse nel periodo antecedente al superamento si intendono effettuate nello Stato di partenza, mentre l'applicazione dell'imposta secondo il principio di destinazione avrà luogo a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato UE. In tal caso sarà necessaria la comunicazione dell'opzione all'Ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata. L'adempimento avrà effetto fino a revoca e comunque per almeno 2 anni.</li> </ol> <p>In pratica, nell'ambito delle vendite a distanza, l'IVA deve essere applicata nello Stato di partenza del bene solo quando il valore non è superiore a €. 10.000; di conseguenza le vendite "oltre soglia" scontreranno l'imposta sul valore aggiunto nello Stato di destinazione del bene.</p> <p>Dal punto di vista operativo l'assolvimento dell'imposta avverrà, in luogo dell'identificazione nei singoli Stati di destinazione dei beni, tramite il nuovo regime speciale c.d. "OSS", acronimo di "One stop shop".</p> <p>In sintesi, con riferimento a cessioni di beni a distanza in cui il luogo di partenza è l'Italia e la destinazione è un altro Stato UE, si applicherà un regime Iva diverso in base all'importo complessivo delle operazioni annue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>non superiore a 10.000 €.</u>:</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. applicazione dell'Iva in Italia;</li> <li>b. adempimenti ordinari;</li> </ul> <p>2. superiore a 10.000 €.:         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. applicazione dell'Iva nel paese di destinazione;</li> <li>b. adempimenti alternativi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. identificazione nel paese UE di destinazione;</li> <li>ii. regime speciale OSS.</li> </ul> </li> </ul> </p>  |
| <p>Vendite a distanza di beni con arrivo in Italia</p>           | <p>In deroga alle ordinarie regole Iva stabilite dall'art. 7-bis, DPR n. 633/72, con riferimento alle cessioni di beni provenienti da altro Stato Ue con destinazione nazionale, il nuovo comma 3 dell'art. 40 DL 331/93 stabilisce che tali operazioni devono considerarsi effettuate in Italia (tassazione a destinazione).</p> <p>Rispetto al passato quindi, dove la cessione dei beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, era considerata operazione effettuata nel territorio dello Stato a condizione che detti beni fossero esistenti in Italia al momento della cessione, ora, per la medesima fattispecie, questa norma non trova più applicazione.</p> <p>Inoltre, in base al nuovo comma 4 del medesimo art. 40, la territorialità dello Stato di destinazione non trova applicazione se il cedente è stabilito in un altro Stato UE e contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. il cedente è stabilito in un solo Stato UE;</li> <li>4. l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di "Servizi TTE" nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi da quello di stabilimento del prestatore di cui all'art. 7-octies, comma 2, lett. b), DPR n. 633/72 e delle vendite a distanza intraUE non ha superato nell'anno precedente la soglia di € 10.000 e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;</li> <li>5. il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta in Italia (opzione per la tassazione a destinazione).</li> </ul> |
| <p>Vendite a distanza di beni importati con arrivo in Italia</p> | <p>Le stesse regole di cui si è finora detto con riferimento alle operazioni Intra-Ue, trovano applicazione – ovviamente – anche con riferimento alle cessioni a distanza di beni provenienti da Stati extraUE con destinazione nazionale, ivi incluse le vendite di beni di modesto valore.</p> <p>Nel dettaglio il comma 4-ter del più volte citato art. 40 prevede l'applicazione del criterio di tassazione a destinazione per le vendite a distanza di beni importati in un altro Stato UE con luogo di arrivo della spedizione, ovvero del trasporto in Italia.</p> <p>Stessa sorte (tassazione a destinazione) è disposta per le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE in un altro Stato UE con destinazione Italia; in tal caso però non trova applicazione la soglia minima dei 10.000 €.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Vendite a distanza di beni importati con partenza dall'Italia</p> | <p>La nuova lett. b-bis) introdotta al comma 1 dell'art. 41 DL 331/93, prevede che le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE in Italia spediti / trasportati in un altro Stato UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) costituiscono cessioni non imponibili;</li> <li>b) non soggiacciono alla soglia minima di € 10.000.</li> </ul>  |
| <p>Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</p>     | <p>Il nuovo art. 2-bis DPR 633/72 ha introdotto la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle "cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche" la quale va a completare la serie di operazioni rilevanti ai fini IVA composto dalle "cessioni di beni", dalle "prestazioni di servizi" e dalle "importazioni".</p> <p>Si tratta in pratica di una particolare tipologia di cessione caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una "interfaccia elettronica".</p> <p>Al riguardo la norma introduce una presunzione assoluta secondo cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (es. market place), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale.</p> <p>In altre parole, al fine di evitare che nella prima operazione, l'underlying supplier (fornitore sottostante) possa non versare l'imposta, è stato previsto un regime di "esenzione gentile" per la vendita B2B tra il fornitore e l'interfaccia, in quanto il regime di esenzione (previsto dal nuovo art. 10, comma 3, del DPR n. 633/1972) è accompagnato dal diritto alla detrazione per espressa previsione normativa (cfr. nuovo art. 19, comma 2, lett. d-bis, del DPR n. 633/1972). Di conseguenza se "A" vende a "B" tramite l'interfaccia gestita da "C", la norma IVA regola l'operazione alla stregua di una triangolazione; di conseguenza in una simile fattispecie si ritiene che "A" abbia venduto a "C" e che quest'ultimo – agendo come cessionario-rivenditore (cd. deemed supplier) – a sua volta abbia ceduto a "B".</p> <p>E' comunque opportuno precisare che la disciplina in questione non si applica al soggetto passivo che effettui unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;</li> <li>– la catalogazione o la pubblicità di beni;</li> <li>– il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.</li> </ul> |
| <p>Vendite a distanza di beni importati di modesto valore</p>        | <p>Nell'ambito dell'intervento normativo in commento è stata disposta l'abrogazione dell'art. 5, DM n. 489/97, che prevedeva una franchigia Iva per le merci di valore intrinseco non superiore complessivamente a € 22,00 per spedizione, comporta l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su tutti i beni importati.</p> <p>Continua per contro a valere l'esenzione dai dazi doganali per le</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>merci di valore non superiore a € 150 per spedizione (c.d. “beni di valore modesto”).</p> <p>Stanti queste novità il legislatore, inserendo l'art. 74-sexies.1 nella legge Iva, ha introdotto il sistema c.d. “IOSS”, acronimo di “Import One Stop Shop” che consente ai fornitori che vendono beni spediti / trasportati da uno Stato extraUE ad acquirenti nell'UE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore inferiore a Euro 150,</li> <li>2. di dichiarare e versare l'IVA tramite lo Sportello unico per le importazioni (IOSS appunto).</li> </ol> <p>Anche questo regime è opzionale e consente tanto ai soggetti passivi stabiliti in Italia, quanto a quelli non stabiliti nella UE, di assolvere l'IVA relativa alle vendite a distanza intra-UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.</p> <p>In pratica il nuovo art. 74-sexies.1, DPR n. 633/72, consente ai soggetti passivi domiciliati / residenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Italia che non abbiano stabilito il domicilio all'estero,</li> <li>• fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione in Italia,</li> <li>• fuori dell'UE non stabiliti in alcun Stato UE,</li> </ul> <p>di assolvere gli obblighi IVA in questione previa identificazione in Italia.</p> <p>A partire dal primo luglio 2021 quindi, il soggetto che presenta i beni in Dogana può pagare l'IVA per conto dell'acquirente, ovvero mensilmente riscossa dai destinatari dei beni, previa presentazione di una specifica dichiarazione mensile.</p> <p>In ogni caso, a prescindere dal regime adottato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. queste regole non valgono se oggetto della cessione sono i prodotti soggetti ad accisa.</li> </ol> <p>Tali operazioni sono infatti assoggettate all'aliquota IVA ordinaria (22%), ferma restando la possibilità di optare per la procedura di importazione ex art. 67, DPR n. 633/72 per avvalersi dell'eventuale aliquota ridotta.</p> |
|--|--|

Definito in linea di massima l'ambito operativo delle nuove regole, vediamo come queste si riverberano nella modello Iva 2022.

#### LE NOVITÀ DEL QUADRO VO

- **RIGO VO 10:** deve essere compilato dai soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C, per comunicare all'Agenzia delle entrate,

nell'anno 2021, l'opzione per l'applicazione dell'Iva negli Stati membri di destinazione dei beni;

- **RIGO VO11:** deve essere compilato dai soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C, per comunicare all'Agenzia delle entrate, nell'anno 2021, la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'Iva negli Stati membri di destinazione dei beni.

|             |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>VO10</b> |  | BE | DE | DK | EL | ES | FR | XI | IE | LU | NL | PT | SM | AT | FI | SE |
|             | Opzioni  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|             | VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE<br>DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |
| <b>VO11</b> | Revoche  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|             |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |
|             |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

- **RIGO VO16:** deve essere compilato dai soggetti che effettuano prestazioni TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva di altri Stati membri, per comunicare all'Agenzia delle entrate, nell'anno 2021, l'opzione per l'imponibilità in Italia dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici "sotto-soglia".
- **RIGO VO17:** deve essere compilato dai soggetti che effettuano prestazioni TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva di altri Stati membri, per comunicare all'Agenzia delle entrate, nell'anno 2021, la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'Iva negli Stati membri di stabilimento dei committenti.

|             |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>VO16</b> |   | BE | DE | DK | EL | ES | FR | IE | LU | NL | PT | AT | FI | SE | CY | EE |
|             | Opzioni   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|             | PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI<br>(art. 7-octies) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |    |    |    |    |
| <b>VO17</b> | Revoche   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|             |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |    |    |    |    |
|             |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**LE NOVITÀ DEL QUADRO VF**

- RIGO VF34:** il rigo è stato ridenominato al fine di consentire l'indicazione delle operazioni esenti con diritto alla detrazione, costituite dalle cessioni di beni a favore dei soggetti che facilitano le vendite mediante interfacce elettroniche, equiparate alle operazioni imponibili ai fini dell'esercizio della detrazione. Operazioni che, come abbiamo avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, sono state oggetto delle novità introdotte dal più volte citato D. Lgs. 83/2021.

| Dati per il calcolo della percentuale di detrazione |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1   | Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) | 2 | Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili |
|   | ,00  |   | ,00   |
|   |  | 3 | Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies   |
|   |  |   | ,00   |
|   |  | 4 | Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti   |
|   |  |   | ,00   |
| <b>VF34</b>   | Operazioni non soggette  | 5 | Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1  |
|   |  |   | ,00   |
|   |  | 6 | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)   |
|   |  |   | ,00   |
|   |  | 7 | Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione  |
|   |  |   | ,00   |
|   | Operazioni esenti legge n. 178/2020  | 8 | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)  |
|   | ,00  |   | 10  |
|   |  |   | %   |

## Le prossime scadenze



25 marzo 2022

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 marzo 2022

### **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca

31 marzo 2022

### **MODELLO EAS**

Termine di invio telematico del modello EAS nel caso in cui nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

7 aprile 2022

### **OPZIONE BONUS EDILIZI**

Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga.

16 aprile 2022

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

**IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

---